
BAM Capofamiglia

Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru'

Condizioni Generali e Particolari di assicurazione

Contraente:
Polizza N.

ABI _____

CAB _____



SYSTEMA Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione
Milano 20161 - Via Senigallia, 18/2
Tel. (+39) 02.64025883 Fax (+39) 02.64023158
www.systemaassicurazioni.it

Capitale sociale € 5.164.800,00 int. vers.

Codice Fiscale Partita I.V.A. e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano: 08543850153
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei
Rami Danni con D.M. del 1/8/1998. Numero di iscrizione
nell'elenco delle imprese tenuto da ISVAP: 1.00072

**GRUPPO
FONDIARISAI**



Informativa al Contraente

predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997

Informazioni relative all'Impresa Il contratto è concluso con Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A. avente sede legale in Italia in 20161 Milano Via Senigallia n. 18/2.
La Società Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 R.D.L. 29.04.1923 n. 966.

Informazioni generali relative al contratto **Legge applicabile**
Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società,

Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti:

Via Lorenzo il Magnifico n. 1, 50129 FIRENZE

Fax: +39.055.4792044

e-mail: reclami@milass.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela Utenti, via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termine di prescrizione dei diritti

"Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile (così come modificato dal Decreto Legge n. 134 del 28/8/2008 convertito in Legge n. 166 del 27/10/2008), i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda."

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.



Informativa

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196

In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - **in qualità di Titolare** - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
- b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

- a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*).

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione ICT del Gruppo FONDIARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potrà essere nominativamente individuato nell'elenco dei Responsabili (*).

(*) elenco disponibile sul sito www.systemassicurazioni.it, presso le Agenzie della Società o l'Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 011.6533613)



SOMMARIO

Quadro I – Responsabilità Civile

- 1.1 Definizioni
- 1.2 Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
 - 1.2.1 Proprieta' e/o Conduzione dell'Abitazione
 - 1.2.2 Vita privata e di relazione
 - 1.2.3 Persone non considerate "terzi"
 - 1.2.4 Esclusioni
 - 1.2.5 Estensione di Garanzia – Proprieta', possesso, uso di "Cani pericolosi"
 - 1.2.6 Limiti di Risarcimento
- 1.3 Responsabilita' Civile verso Prestatori Di Lavoro (R.C.O.)
- 1.4 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali
- 1.5 Estensione territoriale

Quadro II – Tutela Legale

- 2.1 Definizioni
- 2.2 Oggetto dell'assicurazione
- 2.3 Garanzie prestate
- 2.4 Esclusioni
- 2.5 Inizio e termine della garanzia
- 2.6 Estensione territoriale
- 2.7 Gestione del Sinistro
- 2.8 Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità civile
- 2.9 Rinvio alle norme di legge

Quadro III – Assistenza

- 3.1 Definizioni
- 3.2 Modalità per l'erogazione dell'assistenza
- 3.3 Obblighi dell'Assicurato
- 3.4 Centrale Operativa
- 3.5 Oggetto dell'Assicurazione
- 3.6 Estensione territoriale
- 3.7 Garanzie
- 3.8 Esclusioni
- 3.9 Delimitazioni delle garanzie

Condizioni Generali di Assicurazione

QUADRO I - Responsabilità Civile

1.1 Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Abitazione: Fabbricato o porzione di Fabbricato e relative pertinenze che sia luogo di domicilio dell'Assicurato, anche temporaneo/saltuario/occasionale, adibito ad esclusivo uso abitativo, anche con ufficio privato dell'Assicurato stesso.

Assicurato: Il Contraente, i figli minori anche se non conviventi e ogni familiare e/o persona presente nello stato di famiglia del Contraente e/o risultante, da idonea documentazione, convivente stabilmente con il Contraente.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Contraente: Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali domestici.

Fabbricato: Si definisce la costruzione edile costituente un intero immobile o facente parte di una porzione di immobile compresi i serramenti, l'impianto idrico, igienico, elettrico, telefonico, di riscaldamento, di condizionamento, *purche' stabilmente installati* ed ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione.

Franchigia: La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

Massimale: La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di Sinistro.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.

Prestatore di lavoro: La persona che, in base ai documenti previsti dalla Legge, risulta prestare la propria opera presso l'Abitazione assicurata e per la quale sussista l'obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale e' prestata l'Assicurazione.

Società: L'Impresa assicuratrice.

1.2 Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società assicura, *fino alla concorrenza del Massimale di Polizza*, il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile, per danni accidentali verificatisi in relazione agli eventi derivanti da:

1.2.1 Proprietà e/o Conduzione dell'Abitazione abituale e/o saltuaria e dei beni mobili ivi contenuti, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive, piscine ed altre pertinenze. Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato, nella sua qualità di condomino o locatario, sia per i danni di cui debba rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro quota, *escluso l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini o locatari*.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- **Manutenzione ordinaria e straordinaria**

inclusi lavori di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dell'Abitazione ma, con riferimento alla straordinaria, *limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato quale committente; restano comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni*.

- **Spargimento di acqua e altri liquidi e trabocco e rigurgito delle fognature.**

Il risarcimento verrà corrisposto con una Franchigia a carico dell'Assicurato di € 100.

- **Interruzione o sospensione totale o parziale di attività**

industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. *Questa garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia RCT), sino ad un massimo del 20% dello stesso, per Sinistro e periodo assicurativo.*

- **Inquinamento accidentale**

l'Assicurazione comprende i danni a Cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Questa garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia RCT), sino ad un massimo del 20% dello stesso, per Sinistro e periodo assicurativo.

1.2.2 Vita privata e di relazione, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1.intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- 2.esercizio di sport di pratica comune e di tutte le attività del tempo libero quali: modellismo, campeggio, giardinaggio con uso di macchine ed attrezzature;
- 3.proprietà ed uso di giocattoli, anche a motore, e di biciclette, anche elettriche, monopattini, skateboard ecc. ***purché non soggette alle disposizioni di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche*** nonché proprietà ed uso di carrozzelle per disabili;
- 4.partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dal D.Lgs. 297/94 (e successive modifiche e integrazioni) ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, ricreative e simili;
- 5.fatto dei figli minori degli Assicurati che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, ***con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti***. La garanzia è estesa al fatto dei figli minori in possesso dei requisiti di legge per la guida di ciclomotori che trasportino persone su tale tipo di veicolo. ***L'Assicurazione è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo o natante o il trasporto illecito di persone siano avvenuti all'insaputa dei genitori e che il mezzo stesso, se di proprietà del Contraente o degli Assicurati, risulti coperto, al momento del Sinistro, con polizza di assicurazione contro il Rischio della Responsabilità Civile Auto secondo quanto disposto dalla legge sull'Assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti a motore. La presente garanzia è operante soltanto in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore.***
- 6.proprietà, possesso ed uso di imbarcazioni con motore e non a motore comprese le lesioni ai terzi trasportati; ***sono escluse le imbarcazioni soggette agli obblighi di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni;***
- 7.fatto dei figli temporaneamente non conviventi con l'Assicurato per motivi di studio e/o vacanza;
- 8.proprietà, possesso ed uso di cani non "pericolosi" ed altri animali domestici. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;
- 9.proprietà, possesso ed uso di animali da sella. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;
- 10.incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, quando gli stessi non siano considerati in circolazione ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005. ***Questa garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia RCT), sino ad un massimo del 20% dello stesso per Sinistro e periodo assicurativo.***
- 11.morte e lesioni personali subite da baby-sitters, "ragazze alla pari", collaboratori domestici occasionali, in occasione dell'espletamento delle loro mansioni, che non risultino regolarmente iscritti per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). ***Questa garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia RCT), sino ad un massimo del 20% dello stesso per Sinistro e periodo assicurativo.***

1.2.3 Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) ***il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;***
- b) ***i prestatori di lavoro dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL;***
- c) ***le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore.***

1.2.4 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) ***cagionati dolosamente;***
- 2) ***derivanti dalla proprietà e/o conduzione, all'interno dell'Abitazione, di locali adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale;***
- 3) ***derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali;***
- 4) ***derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani, salvo quanto espressamente previsto al paragrafo 1.2.2 punti 5 e 10;***
- 5) ***a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;***
- 6) ***da furto;***
- 7) ***da inquinamento di qualsiasi natura purché non accidentale;***
- 8) ***da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;***
- 9) ***derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove, organizzate da Associazioni/ Federazioni di carattere nazionale;***
- 10) ***attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;***

11) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

12) derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici e di cani definiti pericolosi ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004 e successive modifiche e integrazioni, compresi i meticci frutto di incroci di prima generazione;

13) derivanti da proprietà, possesso, uso di armi;

14) a Cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di Cose di proprietà degli Assicurati o da loro detenute, salvo quanto espressamente previsto al paragrafo 1.2.2 punto 10;

15) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.

1.2.5 Estensione di Garanzia (Operante solo se indicata in Polizza)

Proprietà, possesso, uso di "Cani pericolosi"

appartenenti alle razze indicate dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004 e successive modifiche e integrazioni, compresi i meticci frutto di incroci di prima generazione. Si precisa che sono compresi in garanzia i cuccioli dei cani assicurati fino al terzo mese di età. Questa estensione di garanzia è prestata a parziale deroga di quanto indicato dal punto 1.2.4 Esclusioni numero 12 e **con un massimo Risarcimento per Sinistro e per periodo assicurativo pari a € 500.000.**

1.2.6 Limiti di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

1.3 Responsabilità Civile verso Prestatori Di Lavoro - R.C.O. (Sempre operante)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del 50% del massimale di Garanzia RCT, purché il Prestatore di lavoro, al momento del sinistro, sia iscritto ai registri obbligatori INAIL e in regola con le disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai Prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente **non inferiore al 6% (sei percento) calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n°38 del 23/02/2000.**

La garanzia di RCO non comprende:

- *le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto;*
- *i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.*

1.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati nè di multe, ammende o spese di giustizia penale.

1.5 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.

QUADRO II - Tutela Legale

2.1 Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti della garanzia prestata:

Abitazione: Abitazione principale e/o saltuaria sia di proprietà che condotta in locazione dall'Assicurato.

Assicurato: Il Contraente i figli minori anche se non conviventi, ed ogni familiare e/o persona con lui convivente risultanti dallo Stato di Famiglia.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Capitale assicurato: Importo delle prestazioni pecuniarie previste dal contratto.

Indennizzo: Somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione.

Sinistro: La controversia prevista al capitolo "Garanzie prestate" riportato nella presente Polizza.

Società: L'Impresa assicuratrice - Europa T.G. Gruppo Fondiaria-Sai

2.2 Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del massimale pari ad un valore di € 5.000 indicato in Polizza** ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato e approvato dalla Società;
- le spese di giustizia;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell'Assicurato;
- si precisa che – qualora la soluzione della controversia per danno extracontrattuale da illecito di altri soggetti, per accordo scritto delle parti sia stata demandata ad un arbitro o collegio arbitrale - la Società rimborserà all'assicurato le spese eventualmente rimaste a suo carico **nei limiti del massimale stabilito dalla polizza.**

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

2.3 Garanzie prestate

Con riferimento a quanto previsto all'Oggetto della garanzia, quest'ultima riguarda esclusivamente i Sinistri accaduti nell'ambito della Vita Privata extra-professionale dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

1. controversie per danni extracontrattuali subiti dagli Assicurati per fatto illecito di altri soggetti;
2. controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte;
3. controversie legate a rapporti di lavoro con collaboratori domestici, **purché regolarmente assunti**;
4. difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
5. controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali;
6. controversie per danni extracontrattuali subiti dagli Assicurati derivanti da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria**, o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi privati o pubblici;

e relativamente all'Abitazione degli assicurati:

1. controversie per danni subiti per fatto illecito di altri soggetti;
2. controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte;
3. controversie relative a diritti reali o di locazione;
4. difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione.

L'assicurazione opera anche per la difesa penale per reato doloso; in questo caso la Società rimborserà le spese sostenute solo **a condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzione del reato.** La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto al successivo punto "Esclusioni".

2.4 Esclusioni

L'assicurazione non vale per:

- a) *il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;*
- b) *gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);*
- c) *le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;*
- d) *le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;*
- e) *procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento della attività professionale dell'Assicurato;*
- f) *procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;*
- g) *controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;*
- h) *vertenze di separazione e/o divorzio;*
- i) *rischi comunque coperti da altra assicurazione;*
- j) *controversie riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione;*
- k) *controversie relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;*
- l) *controversie relative ad operazioni finanziarie in ogni senso intese.*

2.5 Inizio e termine della garanzia

La garanzia viene prestata per i Sinistri che *siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto* e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:

- *dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;*
- *trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.*

Ai fini di cui sopra, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; *qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.*

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

2.6 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa o negli stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

2.7 Gestione del Sinistro

La gestione dei Sinistri viene, dalla Società, affidata a:

EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA *Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Gruppo FondiariaSai*
con sede legale in Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P. 20161
Uffici di Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P. 20161 - Tel. 02/64021 - Fax 02/64028502

in seguito denominata Europa Tutela Giudiziaria, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente per la denuncia e la gestione dei Sinistri stessi.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria telefonando al Numero Verde 800.201.201 facendo seguito con raccomandata a.r. o telefax. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria tutti gli atti ed i documenti

occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

L'Assicurato, con la presentazione della denuncia del Sinistro, ha il diritto di indicare alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa Tutela Giudiziaria, la Società invita l'Assicurato a scegliere il proprio legale e nel caso in cui non vi provveda, la Società stessa provvederà direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per la eventuale scelta del perito di parte la cui nomina deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa Tutela Giudiziaria.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa Tutela Giudiziaria metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa Tutela Giudiziaria provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa Tutela Giudiziaria, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, Europa Tutela Giudiziaria tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

- che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi del punto "rinvio alle norme di legge". In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;*
- di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa Tutela Giudiziaria la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.*

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa Tutela Giudiziaria.

2.8 Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità civile

Qualora coesista un'Assicurazione di Responsabilità civile del Capo Famiglia, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di R.C. per spese di resistenza e soccombenza.

2.9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

QUADRO III - Assistenza

3.1 Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti della garanzia Assistenza.

Abitazione: l'abitazione identificata sul frontespizio di Polizza.

Animali: gli animali domestici di piccola taglia, di proprietà dell'Assicurato, *con esclusione degli animali feroci e/o pericolosi*.

Assicurato: la persona fisica residente in Italia che ai sensi della Polizza ha diritto ad usufruire dell'assistenza.

Codice personale di riconoscimento: il numero **315/ 776** che l'Assicurato deve citare alla Centrale Operativa per potere usufruire dell'Assistenza.

Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali domestici di proprietà dell'Assicurato.

Destinazione: la località, meta del viaggio.

Familiari: il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l'Assicurato purché conviventi.

Furto: Il reato previsto dall'articolo 624 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, per trarne un profitto per se' o per altri.

Luogo dell'assistenza: località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture di assistenza.

Rapina: Il reato previsto dall'articolo 628 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per se' o per altri.

Società: La Compagnia di assicurazione.

Sinistro: La situazione di difficoltà conseguente:

1) ad un evento fortuito occorso all'Abitazione che:

- causi danni materiali e diretti oggettivamente constatabili all'Abitazione;

e/o

- renda l'Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile;

e/o

- metta in pericolo la sicurezza dell'Abitazione e/o di persone e/o esponga le cose contenute nell'abitazione e l'Assicurato al rischio di reati;

2) a Furto e Rapina, consumati o tentati, commessi dentro l'Abitazione, che renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato a favore dell'Assicurato.

3.2 Modalità per l'erogazione dell'assistenza

Per ottenere l'Assistenza, telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo i seguenti numeri di telefono:

Numero verde 800.085.868

Linea urbana 00390116523200

La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste. Gli assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011.658652) o tramite email (pas.areaassistenza@fondiaria-sai.it)

3.3 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

- *Codice Personale*
- *Generalità dell'Assicurato ed eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.)*
- *Tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;*
- *Eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al medico che hanno preso in cura l'Assicurato dopo il Sinistro;*
- *Tipo di intervento richiesto.*

3.4 Centrale Operativa

L'assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale Operativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.P.A., con sede legale in via Carlo Marengo, 25 10126 TORINO e Sede Operativa in corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO presso la quale opera la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

3.5 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si impegna, verso il pagamento, del premio convenuto, a fornire all'Assicurato una prestazione di immediato aiuto, **entro i limiti pattuiti**, nel caso in cui questi si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti nella presente polizza e comunque occorso durante il periodo di copertura della polizza stessa.

3.6 Estensione territoriale

La Società presta l'Assistenza all'Abitazione ubicata nel territorio delle Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

3.7 Garanzie

3.7.1 Invio di un elettricista all'Abitazione

In caso di un Sinistro o di guasti all'impianto elettrico dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un elettricista sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150.**

La garanzia non è operativa per:

- **interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione;**
- **interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.**

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

3.7.2 Invio di un fabbro all'Abitazione

In caso di un Sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura, Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasti a serrature dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un fabbro sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150.**

La garanzia non è operativa per:

- **interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici;**
- **interventi su chiavi elettroniche;**
- **interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato.**

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

3.7.3 Invio di un falegname all'Abitazione

In caso di un Sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura in legno dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un falegname sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150.**

La garanzia non è operativa per interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

3.7.4 Invio di un idraulico all'Abitazione

In caso di un Sinistro o guasti all'impianto idraulico dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un idraulico sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150.**

La garanzia non è operativa per:

- **interventi a causa di gelo;**
- **interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione di apparecchi mobili (es. lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc.);**
- **interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.**

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

3.7.5 Soggiorno in hotel

In caso di un Sinistro che renda l'Abitazione inagibile, la Centrale Operativa seleziona un hotel più vicino possibile all'Abitazione e prenota la camera per l'Assicurato e i suoi familiari conviventi.

La Società si fa carico delle spese alberghiere relative al pernottamento ed alla prima colazione **fino ad un importo massimo**

per ciascun Sinistro di € 400 salvo che l'Assicurato, per opportunità o comodità, non concordi con la Centrale Operativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, più vicine al luogo dell'assistenza. L'hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente a 3 stelle.

3.7.6 Trasferimento di oggetti

In caso di Sinistro che renda l'Abitazione inagibile e sussista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un mezzo di trasporto idoneo per trasferire oggetti preziosi o di arredamento presso un luogo di deposito provvisorio.

La Società si fa carico dei costi relativi al mezzo utilizzato per il trasferimento degli oggetti *fino ad un massimo di giorni 2 anche non continuativi*.

La Società si fa carico dei costi relativi al deposito provvisorio dei beni fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 200.

3.7.7 Invio di una guardia giurata all'Abitazione

In caso di Sinistro all'Abitazione che abbia compromesso l'efficienza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Centrale Operativa reperisce e invia sul luogo del Sinistro una guardia giurata autorizzata all'esercizio dell'attività.

La Società si fa carico delle relative spese *fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 250*.

3.7.8 Viaggio per il rientro anticipato

Nel caso in cui l'Abitazione subisca un Sinistro mentre è temporaneamente disabitata, la Centrale Operativa organizza e dispone il rientro anticipato dell'Assicurato all'Abitazione.

La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione per il rientro un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese.

La Centrale Operativa organizza e dispone anche l'eventuale viaggio di sola andata dell'Assicurato o di una persona da lui designata, per il recupero del veicolo abbandonato presso il luogo dell'assistenza.

La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione per il viaggio per il recupero del veicolo un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle spese relative.

Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.

3.7.9 Custodia animali domestici

In caso di un Sinistro che renda l'Abitazione momentaneamente inadatta ad ospitare gli animali domestici di piccola taglia di proprietà dell'Assicurato, la Centrale Operativa fornisce il recapito di pensioni per animali presenti nella zona.

La Società si fa carico delle spese relative al soggiorno *fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 150*.

La Centrale Operativa, nel caso in cui l'Assicurato usufruisca della garanzia "Soggiorno in Hotel", organizza il soggiorno dell'Assicurato in una struttura alberghiera che accetti di ospitare animali domestici.

3.7.10 Assistenza al ripristino dell'Abitazione

In caso di un Sinistro all'Abitazione che renda necessario lo sgombero di materiali e/o il riordino di oggetti ingombranti, la Centrale Operativa provvede ad inviare personale specializzato per ripristinare l'abitabilità dell'Abitazione dell'Assicurato.

La Società si fa carico delle relative spese *fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 300*.

3.7.11 Autovettura con conducente

In caso di Sinistro, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per consentirgli di adempiere ai suoi impegni o alle incombenze amministrative legate al Sinistro.

La Società si fa carico delle relative spese *fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 150*.

3.7.12 Informazioni artigiani

In caso di Sinistro, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione la Centrale Operativa attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire nominativi e recapiti di artigiani e di servizi di zona tra i quali:

elettricisti;

falegnami;

idraulici;

vetrai;

decoratori;

altre informazioni utili al loro riguardo.

3.7.13 Informazioni legali

In caso di Sinistro, l'Assicurato può telefonare alla Centrale Operativa che mette a disposizione l'Équipe legale presso la Centrale Operativa, attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire consulenze e consigli pratici di carattere legale relativi alla vita privata. L'Équipe legale fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui si trova l'Assicurato.

3.7.14 Informazioni amministrative

In caso di Sinistro, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione, 24 ore su 24 365 giorni all'anno, la Centrale Operativa, per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare (ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di assicurazione, rilascio certificati, eccetera).

Sono escluse e rimangono a totale carico dell'Assicurato le spese relative al rilascio dei certificati o documenti.

3.8 Esclusioni

L'Assistenza non è operante in caso di:

- *dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;*
- *sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;*
- *sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;*
- *malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;*
- *azioni delittuose compiute dall'Assicurato;*
- *per interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell'Abitazione e per sinistri occorsi:*
- *su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro collegate;*
- *agli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell'edificio in cui è situata l'Abitazione dell'Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione stessa;*
- *a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;*
- *a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell'acqua da parte degli Enti erogatori;*
- *a cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'Abitazione assicurata a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione.*

Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

3.9 Delimitazioni delle garanzie

La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla Polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.

La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non assume responsabilità per Danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.

Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.

Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti l'Abitazione, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate.

Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento va eseguito mediante accredito su conto corrente della Società, effettuato dalla Banca a seguito di autorizzazione del Contraente. L'attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'efficacia del contratto e dei successivi rinnovi.

Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze mediante accredito su conto corrente della Società effettuato con le modalità sopra descritte; la Società rilascia quietanza salvo buon fine dell'accredito ricevuto, che deve indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Se il Contraente non paga i Premi o la rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e comporteranno la necessità di sostituzione contrattuale da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la Polizza.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. *Tali variazioni comporteranno, in ogni caso, la necessità di sostituzione contrattuale da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la Polizza.* Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. *Tali variazioni comporteranno, in ogni caso, la necessità di sostituzione contrattuale da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la Polizza.*

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della Società oppure (fa fede la data di timbro postale) a mezzo Fax.

Destinatario: Unità Tecnica Gestionale Bancassicurazione Danni – n. fax (+39) 02.64028642

Le variazioni comunicate con la metodologia ora indicata comporteranno, in ogni caso, la necessità di sostituzione contrattuale da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la Polizza.

Art. 7 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro

Relativamente alle garanzie Responsabilità Civile e Tutela Legale, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 800.201.201 (per l'Italia) - Linea urbana 00390306762124 (per l'Estero), facendo seguito con raccomandata a.r. o telefax.

Inoltre con le modalità di cui sopra:

relativamente alla Garanzia Responsabilità civile, l'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

*Relativamente alla Garanzia Assistenza, l'Assicurato per ottenere l'Assistenza deve telefonare **SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** alla Centrale Operativa, componendo i numeri **800.085.868** oppure dall'estero **+39 0116523200**. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste. Gli assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011 658652) o posta elettronica (e-mail: pas.areaassistenza@fondiaria-sai.it).*

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

- a) Codice di riconoscimento;*
- b) le proprie generalità e l'eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);*
- c) tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;*
- d) tipo di intervento richiesto.*

La Società ha diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi il Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 11 - Limite massimo dell'Indennizzo/Risarcimento

Salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata ed indicata in Polizza.

Art. 12 - Pagamento del Risarcimento

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento del Risarcimento entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte del Contraente/Assicurato, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.

Art. 13 - Estinzione del conto corrente bancario e risoluzione della polizza

In caso di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i premi, la polizza viene annullata con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



SYSTEMA Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione
Milano 20161 - Via Sanigallia, 18/2
Tel. (+39) 02.64025983 Fax (+39) 02.64023158
www.systemaassicurazioni.it
Capitale sociale € 5.164.600,00 int. vers.

Codice Fiscale Partita I.V.A. e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano: 08543850153
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei
Rami Danni con D.M. del 1/6/1998. Numero di iscrizione
nell'albo delle imprese tenuto da ISVAP: 1.00072
GRUPPO
FONDIARIASAI



GRUPPO
FONDIARIASAI